



**CITTA' DI TERRACINA**

*Provincia di Latina*

**Regolamento per la disciplina  
del Referendum Comunale**

*(Deliberazione C.C. n° 135 del 17.12.2014)*

## S O M M A R I O

Articolo 1 – Disposizioni Generali .....	pagina 3
Articolo 2 – Tipologie di referendum .....	pagina 3
Articolo 3 – Costituzione del Comitato Promotore .....	pagina 4
Articolo 4 – Ammissibilità del quesito referendario .....	pagina 4
Articolo 5 - Raccolta firme .....	pagina 5
Articolo 6 – Indizione e svolgimento del referendum .....	pagina 6
Articolo 7 – Procedimento elettorale .....	pagina 6
Articolo 8 – Esito del referendum .....	pagina 8
Articolo 9 – Norme finanziarie e di rinvio .....	pagina 9
Articolo 10 – Entrata in vigore .....	pagina 9

## Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI SUL REFERENDUM

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituto del referendum su argomenti di esclusiva competenza locale, in applicazione degli artt. 47 e 48 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 17 ottobre 2000 e, da ultimo, modificato con deliberazione consiliare n. 49 del 14 ottobre 2013.
2. Nei casi di cui al successivo comma 5, è ammessa l'indizione di referendum consultivi, propositivi o abrogativi nelle materie di competenza comunale, qualora ne facciano richiesta almeno il 10% dei cittadini iscritti all'anagrafe e che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età.
3. I cittadini aventi diritto al voto referendario sono quelli iscritti all'anagrafe comunale, compresi i cittadini immigranti residenti, di età non inferiore ai sedici anni.
4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci e deve essere formulato da un Comitato promotore costituito nelle forme previste dal successivo articolo 3.
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 47, comma 2, dello Statuto comunale, possono formare oggetto di referendum gli atti degli organi politici e quelli a contenuto generale che si rivolgono alla comunità indifferenziata.
6. Qualora l'accoglimento della proposta referendaria comporti nuove spese a carico del Comune, la richiesta di consultazione referendaria dovrà indicare i mezzi con cui farvi fronte, anche con previsione di aumenti o istituzione di tariffe nei casi e limiti previsti dalle leggi vigenti, ferma restando l'inderogabilità delle attribuzioni del Consiglio Comunale in materia finanziaria.

## ART. 2 - TIPOLOGIE DI REFERENDUM

1. Il referendum consultivo è l'istituto mediante il quale gli aventi diritto sono chiamati a pronunciarsi riguardo a piani, programmi, progetti ed ogni altro argomento, fatta eccezione per quelli esclusi dalle Leggi, dallo Statuto e dal presente regolamento, esprimendo sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi competenti assumano le relative determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente nella comunità. Il quesito dovrà essere completato con la formula **"vuole che ....."** cui seguirà l'esatta definizione dell'oggetto sul quale viene chiesto il referendum.
2. Il referendum propositivo è l'istituto mediante il quale gli aventi diritto sono chiamati a pronunciarsi in merito ad una proposta, strutturata in uno o più articoli, diretta all'adozione di provvedimenti generali. Il quesito dovrà essere completato con la formula **"quale, fra le seguenti proposte, ritiene più idonea per ....."** cui seguirà l'esatta definizione dell'oggetto sul quale viene chiesto il referendum.
3. Il referendum abrogativo è l'istituto mediante il quale gli aventi diritto sono chiamati a pronunciarsi sull'abrogazione, totale o parziale, di atti o provvedimenti, per i quali lo Statuto ed il presente Regolamento non prevedano l'impossibilità di indire referendum. La proposta dovrà essere completata con la formula **"vuole che sia**

**abrogato .....**” con l’indicazione della data, numero e oggetto del provvedimento sul quale il referendum sia richiesto.

### **ART. 3 - COSTITUZIONE DEL COMITATO PROMOTORE**

1. I cittadini che intendono promuovere il referendum, devono costituire un Comitato Promotore formato da almeno 20 cittadini elettori, iscritti all’anagrafe comunale e che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età.
2. Il Comitato Promotore deve indicare il nome del Presidente e di altri due membri delegati a rappresentarli di fronte alla Commissione di Garanzia. Il Presidente ed i membri designati, inoltre, saranno gli unici soggetti abilitati a presentare l’istanza di Referendum.
3. I Comitati Promotori, regolarmente costituiti, devono presentare dal primo Settembre al 31 Ottobre di ogni anno apposita istanza scritta al Sindaco, che attiverà il procedimento referendario così come previsto nel successivo art. 4.
4. La Segreteria Generale del Comune provvederà ad adottare un apposito registro, ove le stesse sono iscritte in ordine progressivo alla data di ricevimento.

### **ART. 4 - AMMISSIBILITA' DEL QUESITO REFERENDARIO**

1. Il Sindaco, entro 10 giorni dalla data di presentazione della richiesta, la invia al Presidente del Consiglio Comunale che ne informa la Conferenza dei Capi dei Gruppi consiliari e l’assegna alla competente Commissione di Garanzia. Questa, si pronuncia formalmente, con atto motivato che deve essere notificato al Presidente del Comitato dei promotori ed al Sindaco, circa l’ammissibilità o meno della richiesta entro 30 giorni dalla data di assegnazione.
2. La Commissione di Garanzia è composta dal Segretario Comunale, da un Magistrato, da un Avvocato residente nel Comune e che ivi non ricopra incarichi amministrativi, scelto dalla Giunta Comunale in una terna di candidati proposta dal consiglio del relativo Ordine provinciale. La convocazione della Commissione compete al Segretario comunale.
3. Il giudizio di ammissibilità consiste esclusivamente nella verifica che quanto proposto non sia in contrasto con quanto disposto dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento. La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche al quesito per renderlo chiaro ed univoco, può procedere ad una riformulazione tecnica del quesito medesimo in contraddittorio con i 3 coordinatori del Comitato promotore.
4. Qualora fosse dichiarata ammissibile e regolare, la richiesta, corredata del parere del Segretario comunale e del pronunciamento della Commissione di Garanzia, viene inoltrata, entro 10 giorni, al Sindaco e al Presidente del Comitato promotore. Nei 10 giorni successivi, la Giunta Comunale si confronta con i coordinatori del Comitato promotore del referendum per verificare se vi siano le condizioni per l’adozione di provvedimenti amministrativi che rendano superflua la consultazione referendaria.
5. Il referendum non può essere effettuato:
  - a) nei sei mesi che precedono la scadenza del mandato del Consiglio comunale;

- b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio comunale;
  - c) nei sei mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio comunale;
  - d) nei casi di indizione di elezioni politiche, amministrative ed europee nonché' di altri referendum e nei tre mesi successivi al loro espletamento;
  - e) nel caso in cui il Consiglio Comunale, prima della relativa indizione, approvi un atto che accoglie la proposta contenuta nel quesito referendario.
6. Dichiarata ammissibile e regolare la richiesta di referendum e verificata l'impossibilità di vanificare la consultazione referendaria attraverso l'adozione di provvedimenti amministrativi, entro i 20 giorni successivi la Giunta Comunale fissa la data del referendum che deve essere svolto nella prima sessione utile.
7. Come previsto dall'art. 47, comma 10, dello Statuto Comunale, le consultazioni referendarie si svolgono in una unica sessione annuale da tenersi dal 15 al 30 giugno di ogni anno solare.

#### **ART. 5 - RACCOLTA DELLE FIRME**

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, e comma 3 del presente regolamento, il Comitato Promotore, ricevuta la comunicazione sull'ammissione del referendum, procede alla raccolta delle firme per la presentazione del quesito referendario.
2. Le firme sono apposte dagli aventi diritto al voto su moduli contenenti all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Terracina – Richiesta di Referendum Popolare" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. Prima di essere posti in uso i moduli sono presentati alla Segreteria comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.
3. Le firme sono apposte al di sotto del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile cognome, nome, comune e data di nascita del sottoscrittore estremi del documento di identificazione. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, segretario generale o da impiegato comunale delegato dal Sindaco. Possono procedere all'autenticazione il sindaco, gli assessori ed i consiglieri che ne fanno specifica comunicazione al Sindaco. Le autenticazioni effettuate dagli amministratori, dal segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.
4. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso la Segreteria comunale entro le ore 13:00 del sessantesimo giorno successivo al giorno della notifica, al Presidente del Comitato promotore, della decisione di ammissione al referendum.
5. Il Segretario comunale entro 5 giorni dal deposito delle sottoscrizioni di cui al precedente comma 4 del presente articolo, provvede a darne comunicazione all'ufficio elettorale.
6. L'ufficio elettorale effettua il controllo individuale delle firme, attestando il requisito di elettore del referendum posseduto da ciascun firmatario e riscontrando l'unicità di ciascuna sottoscrizione. Verificata la sussistenza del requisito previsto dall'art. 1,

comma 2 del presente regolamento, entro sette giorni dalla ricezione trasmette gli atti al Sindaco per l'indizione del referendum.

#### **ART. 6 - INDIZIONE E SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM**

1. Il referendum è indetto con decreto del Sindaco 60 giorni prima della data fissata per lo svolgimento del referendum.
2. Al Sindaco spetta il compito di convocare i comizi per i referendum.
3. La Giunta fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'Ufficio elettorale al quale compete anche l'accertamento della regolarità del procedimento.
4. Almeno trenta giorni prima della data di svolgimento del referendum sono pubblicati a cura del Comune manifesti nei quali dovranno essere indicati:
  - a. il testo esatto del quesito sottoposto a referendum;
  - b. gli aventi diritto al voto;
  - c. il giorno e l'orario della votazione;
  - d. l'ubicazione dei seggi elettorali;
  - e. il quorum necessario per la validità del referendum.
5. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è affidata all'Ufficio elettorale al quale è affidato il compito di predisporre i verbali ed il rimanente materiale necessario allo svolgimento delle operazioni elettorali.
6. La Giunta Comunale, entro dieci giorni dall'indizione, individua ed assegna per la propaganda un numero di spazi corrispondente a quello utilizzato per le consultazioni referendarie nazionali, equamente distribuito tra le posizioni rappresentate rispetto al quesito. Le richieste devono essere presentate, entro dieci giorni dall'indizione, dal comitato promotore o da comitati formati da almeno dieci cittadini, la cui costituzione sia stata comunicata alla segreteria generale del Comune.
7. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti di cui alle vigenti leggi statali regolanti la materia.
8. Il referendum può essere revocato con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, qualora l'atto cui si riferisce la proposta sia stato annullato o revocato. Ove l'annullamento o la revoca siano parziali, il Consiglio Comunale decide, sentito il Comitato promotore, se il referendum non debba aver luogo, in quanto ne sia venuto meno l'oggetto sostanziale e comunque siano state soddisfatte le istanze dei promotori, ovvero se esso debba aver corso modificando il quesito per tener conto dell'annullamento o della revoca parziale.
9. Il referendum già indetto è automaticamente sospeso in caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale. La nuova data deve essere fissata entro 60 giorni dalla convalida degli eletti.

#### **ART. 7 - PROCEDIMENTO ELETTORALE**

1. L'organizzazione generale e la direzione delle operazioni referendarie spetta al Segretario comunale ed all'Ufficio elettorale che predispongono tempestivamente il

calendario di tutte le operazioni referendarie, impartendo le opportune direttive per gli uffici comunali ai fini del corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

2. Hanno diritto al voto i cittadini maggiorenni iscritti nelle liste elettorali del Comune di Terracina, nonché – limitatamente al referendum propositivo ovvero consultivo - gli iscritti all'anagrafe del Comune di Terracina, compresi i cittadini immigrati residenti, di età non inferiore ai sedici anni.
3. Ogni seggio elettorale per il referendum comunale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente ed uno di segretario.
4. Il presidente è nominato dal Sindaco tra gli iscritti nell'albo comunale dei presidenti di seggio.
5. Gli scrutatori sono estratti a sorte dall'ufficiale elettorale tra gli iscritti nell'albo comunale degli scrutatori: vengono sorteggiati anche due membri supplenti. Ai componenti dei seggi spettano i rimborsi spese ed i compensi previsti dalla normativa elettorale.
6. L'insediamento del seggio deve avvenire nel pomeriggio del giorno precedente a quello fissato per lo svolgimento del referendum. L'ufficio elettorale consegna ai Presidenti di seggio una copia delle liste elettorali, le schede per la votazione, i verbali e tutto il materiale occorrente per lo svolgimento delle votazioni.
7. Le operazioni di voto si svolgono nella sola giornata di domenica-dalle ore 7,00 alle ore 22,00.
8. Le schede, di identico colore per lo stesso quesito referendario, sono stampate a cura del servizio elettorale del Comune.
9. All'avente diritto al voto, identificato tramite presentazione di idoneo documento attestante l'identità, vengono consegnate tante schede quanti sono i quesiti su cui si svolge il referendum. Il quesito deve essere riprodotto per intero nella scheda a caratteri chiaramente leggibili.
10. E' in facoltà dell'elettore di non partecipare alla votazione per uno o più dei referendum e di non ritirare le relative schede.
11. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.
12. E' nullo il voto quando la scheda, pur essendo votata in modo da non lasciare dubbi circa la risposta cui l'elettore ha inteso dare il proprio voto, presenti segni o scritte che fanno ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, oppure non sia del tipo predisposto per la consultazione. E' nulla la scheda che presenti taluna delle suddette irregolarità e risulti priva dell'espressione di voto, nonché la scheda che riporti un segno su entrambe le risposte. Sono bianche le schede che non portino alcuna espressione di voto nè segni o tracce di scrittura. Il presidente decide, in via provvisoria, sulla assegnazione o meno dei voti contestati. Gli scrutatori dissenzienti possono far riportare nel verbale i motivi del loro dissenso.
13. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente alla chiusura delle urne e proseguono sino alla conclusione dello spoglio. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonché alle operazioni di proclamazione dell'esito, possono assistere due rappresentanti di ciascun comitato. Al termine il Presidente di ogni seggio

proclama il risultato dello scrutinio e sottoscrive il verbale delle operazioni congiuntamente agli altri componenti del seggio. Il verbale unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di votazione e di scrutinio vengono immediatamente consegnati all'ufficio elettorale.

14. All'Ufficio elettorale competono anche le decisioni rispetto ai reclami relativi alle operazioni di voto e/o di scrutinio presentati prima della presa d'atto dei risultati.

## **ART. 8 - ESITO DEL REFERENDUM**

1. Il Referendum è considerato valido se alla votazione ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se, constatata la validità della votazione, si è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. Il Sindaco provvede, entro 5 giorni dal ricevimento dei verbali da parte dell'Ufficio elettorale, alla proclamazione dell'esito della consultazione.
4. Il Consiglio Comunale è convocato entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione referendaria per prendere atto del risultato della consultazione referendaria e provvedere, eventualmente, con atto formale in merito all'oggetto della stessa, coerentemente con le indicazioni espresse dagli elettori secondo una delle seguenti modalità:
  - 4.1 nel caso di referendum di tipo consultivo e/o propositivo, il Consiglio comunale:
    - 4.1.1 approva un ordine del giorno che lo impegna a provvedere, ovvero invita l'organo comunale competente a darvi tempestiva attuazione;
    - 4.1.2 approva un ordine del giorno che, non recependo alcuna delle proposte contenute nel quesito referendario, dà mandato alla Giunta di ricercare nuove soluzioni che devono essere adeguatamente motivate.
  - 4.2 nel caso di referendum di tipo abrogativo, il Consiglio comunale:
    - 4.2.1 delibera la revoca dell'atto oggetto della proposta referendaria;
    - 4.2.2 approva un ordine del giorno che espone i motivi in base ai quali reputa di non revocare l'atto oggetto della proposta referendaria;
    - 4.2.3 approva un ordine del giorno che incarica la Commissione consiliare permanente competente per materia a presentargli entro 30 (trenta) giorni una proposta di revoca, anche parziale, dell'atto oggetto del referendum, corredata dalla proposta per colmare le eventuali lacune normative.
5. Prima della seduta nel corso della quale il Consiglio comunale adotta uno degli atti di cui sopra, il Sindaco convoca i primi tre firmatari della proposta referendaria per acquisire valutazioni sull'esito della consultazione e sulle ipotesi di atti da proporre all'approvazione del Consiglio comunale. Essi hanno comunque diritto di intervenire, una volta e per non più di 15 (quindici) minuti complessivi, nel corso dei lavori della



seduta consiliare dedicata all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

#### **ART.9 - NORME FINANZIARIE E DI RINVIO**

1. In sede di redazione annuale del bilancio previsionale di esercizio finanziario, è fatto obbligo di prevedere lo stanziamento - su apposito capitolo - della somma necessaria a garantire lo svolgimento delle consultazioni referendarie di cui al presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio agli artt. 47 e 48 dello Statuto Comunale, nonché alla normativa nazionale vigente in materia di consultazioni elettorali e referendarie.

#### **ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE**

3. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.